



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

300/A/8470/14/101/21/2 del 26/11/2014



OGGETTO: Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni.

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE
LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO
CESENA

e, per conoscenza,:

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria
ROMA





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Corpo Forestale dello Stato

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 242 del 17 ottobre 2014, la Determina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, di modifica al Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada (di seguito "*Disciplinare*") le cui disposizioni sono entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Il provvedimento, che si allega, per ogni utilità, nel testo già coordinato (*All.1*), apporta modifiche al Disciplinare relativamente alle seguenti tematiche:

a) Patente necessaria per conseguire l'abilitazione per la scorta tecnica

Il Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche stabiliva che, per poter ottenere il rilascio dell'attestato di abilitazione per la scorta tecnica, il candidato dovesse essere in possesso della patente "A". Tale disposizione, tuttavia, appariva eccessivamente limitativa alla luce delle modifiche introdotte dal D. L.vo 59/2011 in materia di patenti di guida che, per guidare motoveicoli con cilindrata superiore a 125 cc, ritiene sufficiente il possesso della patente di categoria A2.

Con la modifica dell'art. 2 si è perciò prevista l'introduzione della patente "A2", in alternativa alla patente "A" già richiesta, quale requisito per sostenere l'esame di abilitazione per il rilascio dell'attestato per il servizio di scorta, a



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

seguito delle modifiche normative introdotte dal D. L.vo 59/2011 in materia di patenti di guida.

La nuova previsione normativa si riferisce, ovviamente, solo a coloro che richiederanno l'attestato di abilitazione dopo la sua entrata in vigore. Nulla viene innovato per i titoli abilitativi già in corso che, tuttavia, al momento della conferma di validità, potranno essere rinnovati anche se l'abilitato non è più in possesso della patente di categoria A ma quella di categoria A2.

b) Durata dei corsi di aggiornamento

Dopo l'avvio definitivo della prima fase attuativa delle disposizioni del Disciplinare, introdotte dal Decreto Dirigenziale 27 febbraio 2012, si è manifestata la necessità di ridurre la durata dei corsi di aggiornamento per il rinnovo delle abilitazioni.

Il Disciplinare Tecnico per le scorte, dopo la modifica del 27 febbraio 2012, infatti, prevedeva che i corsi di aggiornamento per il rinnovo delle abilitazioni per scorte ciclistiche e quelli per il rinnovo dell'attestato per gli "ASA" (Addetti Segnalazione Aggiuntiva) dovessero avere una durata minima, rispettivamente, di 12 e di 6 ore.

Per venire incontro ad esigenze organizzative rappresentate dalla F.C.I. e ritenendo le istanze rappresentate dalla stessa Federazione meritevoli di particolare considerazione, anche alla luce dei risultati conseguiti in questa prima fase di applicazione delle citate disposizioni, con la modifica dell'art. 3 del Disciplinare si è prevista una riduzione della durata dei corsi di aggiornamento, stabilendo che il corso per il rinnovo del certificato di abilitazione per il servizio di scorta sia portato a 9 ore didattiche, così da poter essere svolto in una sola giornata. Quello per gli "ASA" è stato, invece, portato a 5 ore didattiche, ritenute sufficienti per svolgere un'opera di adeguato aggiornamento, considerando anche i limitati compiti affidati a tali soggetti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

c) Dispositivi lampeggianti per il veicolo del direttore di corsa.

Il Disciplinare Tecnico per le scorte prevede che i veicoli di inizio e fine gara ciclistica e quelli di scorta, durante l'effettuazione della gara, siano dotati di dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla. Con la modifica dell'art. 5 del Disciplinare, è stato previsto che tali dispositivi siano collocati anche sull'autovettura che ospita il direttore di corsa. Infatti, è apparso opportuno che anche il veicolo del direttore di corsa abbia tali dispositivi, visto che trattasi del responsabile della scorta.

La norma, introducendo l'art. 5, comma 5 bis del Disciplinare, rinvia anche alle dotazioni di cui al comma 5 lettere c) e d), cioè all'installazione sul veicolo di un impianto radio per le comunicazioni con la corsa e di una bandierina di colore arancione.

Tale ultima previsione, tuttavia, appare avere una funzione marginale in relazione alla circostanza che il veicolo del direttore di corsa è certamente inserito all'interno dello spazio compreso tra il veicolo che segnala l'inizio della competizione e quello che indica il fine gara che, necessariamente, devono esporre tale segnalazione e per i quali le segnalazioni hanno una concreta utilità pratica rispetto agli altri utenti della strada. Per questo motivo, si ritiene che per il veicolo del direttore di corsa non sia obbligatoria l'esposizione della predetta bandierina, almeno se esso si trova nello spazio sopraindicato. Del resto un siffatto segnale potrebbe ingenerare confusione anche con le segnalazioni previste dai regolamenti internazionali secondo le quali la bandiera rossa esposta sul veicolo del direttore di corsa indica che la gara è momentaneamente sospesa.

d) Rispetto delle sole regole sportive nell'ambito di operatività dell'ordinanza di sospensione della circolazione

L'ordinanza di sospensione della circolazione ha una durata limitata nel tempo e nello spazio e spiega i suoi effetti nel tratto di strada compreso tra i cartelli mobili di "Inizio gara" e "Fine gara" (di cui all'art. 360 regolamento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

CDS), dove, perciò, la circolazione degli altri veicoli è sospesa o sottoposta ai divieti e alle limitazioni imposte dall'ordinanza stessa durante il transito della carovana ciclistica.

In tale ambito spaziale e temporale, le regole ordinarie della circolazione stradale devono inevitabilmente subire deroghe ed eccezioni correlate al carattere competitivo della manifestazione. Per evitare soggettive interpretazioni da parte degli organi addetti ai controlli e garantire l'uniformità di comportamento da parte di tutti gli interessati, con la modifica dell'art. 7 bis, è stato previsto espressamente che, nell'ambito operativo spaziale e temporale della predetta ordinanza, debbano essere rispettate solo le regole sportive approvate dal CONI. Ciò sta a significare che, in questo ambito, non trovano applicazione, ad esempio, le regole tecniche relative all'impiego dei dispositivi di ritenuta, quando il loro utilizzo non sia possibile in relazione alla funzione svolta dal conducente o dai passeggeri nell'ambito della competizione sportiva. Significa, inoltre, che, in quell'ambito, i concorrenti ed i conducenti dei veicoli del seguito, nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti sportivi e delle indicazioni fornite dal direttore di corsa, possono derogare alle norme di comportamento riguardanti, ad esempio, la mano da tenere, il sorpasso, la precedenza, la distanza di sicurezza, ecc. Appare evidente, tuttavia, che tale deroga non possono riguardare le norme di ordinaria prudenza, poste a tutela della sicurezza della circolazione.

La nuova previsione normativa, ancorché collocata nell'ambito delle disposizioni dell'art. 7 bis del Disciplinare che si riferiscono all'impiego degli "ASA", per contenuti specifici, deve intendersi riferita a tutte competizioni ciclistiche e a tutti i concorrenti.

e) Possibilità di allontanare dalla gara soggetti non autorizzati

La nuova previsione normativa del comma 3 bis dell'art. 7 bis del Disciplinare stabilisce che il direttore di corsa può disporre l'allontanamento di persone o veicoli che non sono accreditati al seguito della corsa o che recano



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

disturbo o intralcio alla corsa stessa. A tal fine può avvalersi degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.D.S.

* * *

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Sg. Ma

PG/pl